

**Fida Pascolo annualità 2026****Bando per l'affidamento dei terreni pascolivi di proprietà Comunale –
Modificato con Determinazione A.T. n. 33 del 18/05/2026****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il regolamento per l'uso civico dei pascoli su terreni pascolivi di proprietà comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 17 dicembre 2016;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 30/07/2019 con la quale è stato modificato il regolamento comunale per l'uso civico dei pascoli;

Vista la Delibera di G.C. n. 32 del 04/05/2026 afferente all'aggiornamento catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco – 2005-2025 dei terreni pascolivi di proprietà comunale;

Vista l'elenco rimodulato dei lotti di proprietà comunale da concedere in "Fida Pascolo", così denominati:

N. Lotto	Denominazione Lotto	Superficie Catastale Ha			Superficie Netta Pascoliva			Carico UBA
		6	44	66	6	44	66	
1	San Biagio scannalo	6	44	66	6	44	66	1,88
2	Destra Montagna	31	69	15	31	69	15	10,24
3	Manche Jura	72	13	40	72	13	40	20,99
4	Foresta	28	81	59	28	81	5	8,38
5	Montagna	89	33	25	89	33	25	29,58
6	Balze	32	90	70	32	90	7	10,64
7	Dignità Sottana	04	00	00	04	00	0	1,94
8	Comunello	38	60	46	38	60	4	15,00

Vista la Determinazione A.T. n. 31 del 13/05/2026, con la quale si approva lo schema del "Bando" per la concessione in fida pascolo per l'annualità 2026;

Viste le prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Calabria;

Dato Atto che il rilascio delle autorizzazioni al pascolo di cui al presente bando saranno subordinate alla istruttoria di cui all'art. 12 comma 1 lettera d) delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Calabria;

Richiama la nota acquisita al prot. gen.le n. 2158 del 15/05/2026, con cui il Dipartimento "U.O.A. Politiche della Montagna" esprimeva Autorizzazione favorevole con prescrizioni, tra cui l'impossibilità di effettuare il pascolo

presso i terreni individuati al Foglio 51 particelle 5 e 6;

Vista la Determinazione A.T. n. 33 del 18/05/2026 con cui veniva modificato l'elenco dei lotti da concedere in fida pascolo per l'anno 2026, per come segue:

N. Lotto	Denominazione Lotto	Superficie Catastale Ha			Superficie Netta Pascoliva			Carico UBA
1	San Biagio scannalo	6	44	66	6	44	66	1,88
2	Destra Montagna	31	69	15	31	69	15	10,24
3	Manche Jura	72	13	40	72	13	40	20,99
4	Foresta	28	81	59	28	81	5	8,38
5	Montagna	89	33	25	89	33	25	29,58
6	Balze	32	90	70	32	90	7	10,64
7	Comunello	38	60	46	38	60	4	15,00

Considerato che, in esecuzione del vigente regolamento, il Comune di Scala Coeli intende concedere la fida pascolo dei terreni indicati nell'allegato "Piano Pascolo 2026" a mente delle disposizioni e alle condizioni di seguito indicate:

A. Beneficiari

Ai sensi dell'art. 3 del sopracitato Regolamento Comunale, possono presentare domanda per la concessione in fida pascolo dei terreni di proprietà dell'Ente, meglio specificati in premessa:

1. I cittadini residenti e coloro che dimorano stabilmente nell'ambito del territorio da almeno 5 anni e che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame.
2. Allevatori non residenti, nel caso in cui le disponibilità di aree pascoli vi dovessero risultare eccedenti rispetto al fabbisogno dei capi allevati dagli allevatori residenti.

B. Modalità di presentazione della Domanda di Concessione

Le domande di presentazione della fida pascolo, da redigersi su apposito modello allegato, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il **25/05/2026**, trasmessa o mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.scalacoeli@asmepec.it o presentata al protocollo in busta chiusa;

Nelle istanze di concessione della fida pascolo si dovranno obbligatoriamente indicare:

- a) le generalità, il recapito e la residenza dell'allevatore richiedente, precisando altresì da quanti anni risiede nel Comune di Scala Coeli;
- b) l'area o le aree pascolive che si intende utilizzare, specificandone la località e gli estremi catastali;
- c) il numero di capi espressi in UBA che si intende immettere al pascolo, distinti per specie e per età;
- d) i sistemi di identificazione degli animali che si intende immettere al pascolo;
- e) il codice di allevamento dell'azienda;
- t) l'insussistenza di prescrizioni di Polizia veterinaria a proprio carico;
- g) dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente esercita in modo abituale, prevalente o esclusiva l'attività di allevamento;
- h) dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga a rispettare le norme di cui

al regolamento di riferimento.

C. Istruttoria, elenco e graduatoria

L'Ufficio Tecnico iscriverà le richieste formerà l'elenco dei richiedenti, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Nel caso di più richieste relative allo stesso lotto, per la concessione del lotto, si procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti titoli preferenziali:

- residenza anagrafica nel Comune di Scala Coeli **30 punti**;
- localizzazione dell'azienda nel Comune di Scala Coeli **30 punti**;
- qualità di giovane agricoltore secondo la disciplina unionale vigente, possesso del requisito di I.A.P. **25 punti**;
- priorità per data di presentazione della richiesta di concessione **15 punti**;

Con apposito provvedimento, affisso all'albo pretorio e reso disponibile on-line, si provvederà a pubblicare l'elenco degli allevatori ammessi all'utilizzo dei pascoli, con indicazione della specie e del numero di capi introdotti, dell'area pascoliva assegnata e del canone annuo da pagare.

D. Canone e periodo fida pascolo

Per l'anno 2026, nel rispetto degli usi, il canone di fida pascolo è stabilito in € 64,00/Uba (euro sessantaquattro/00) per UBA (acronimo di Unità di Bestiame Adulto), per come determinato ai sensi dell' art. 9 del Regolamento Comunale;

Coerentemente con quanto disposto dalle vigenti PMPF, il periodo di pascolamento è stabilito come segue:

- a. In relazione all'altitudine dei pascoli di proprietà comunale, compreso tra i 120 e gli 800 m. s.l.m., il pascolo può esercitarsi dal 1 marzo al 30 Giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre.
- b. In via del tutto eccezionale, stante il ritardo non imputabile all'Amministrazione Comunale, per l'anno in corso il pascolo potrà esercitarsi in modo continuativo dalla data di assegnazione e fino al 31 dicembre p.v.

E. Modalità di rilascio della concessione del contratto di Fida Pascolo

Ove sussistano le condizioni per il rilascio e tenuto conto dei carichi di bestiame massimi ammissibili nelle aree pascolive utilizzabili, il Comune emette il relativo contratto concessorio di fida pascolo, solo a seguito delle avvenute verifiche positive e della presentazione della seguente documentazione da parte del richiedente:

- a. copia del registro di stalla con indicazione dei contrassegni auricolari o microchip dei capi adulti fidati;
- b. certificato del medico veterinario che attesti che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
- c. altra documentazione rilasciata dall'autorità sanitaria ai sensi della normativa vigente:
 1. certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicaprini;
 2. per la specie equina, certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale ove istituita;
- d. Ricevuta di pagamento del canone concessorio effettuata:
 - mezzo bonifico bancario o postale al seguente IBAN: IT

68F0760103200001060975941, causale: canone concessorio fida pascolo anno 2026, intestato a Tesoreria Comune di Scala Coeli;

- mezzo bollettino postale c/c n. 12881876, causale: canone concessorio fida pascolo anno 2026, intestato a Tesoreria Comune di Scala Coeli;

e. Marca da bollo da €16,00 da applicare sul contratto di concessione;

f. Visura Camerale

E. Modalità di pascolamento ed obblighi

L'esercizio del pascolo nei terreni di proprietà comunale è subordinato al rilascio di apposita concessione di fida pascolo e deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

1. deve essere esercitata una vigilanza continua degli animali a cura del concessionario;
2. la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni;
3. a ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto;
4. il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata recinzione, la cui realizzazione e/o revisione dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, qualora la stessa venga realizzata dal concessionario al termine della concessione dovrà essere rimossa a proprie spese dal concessionario;
5. il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'Ente concedente;
6. il concessionario si assume l'obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree concesse e di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;
7. il concessionario si assume l'obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
8. nel caso si dovessero riscontrare forme di deterioramento dei pascoli, quali erosioni del suolo o danneggiamenti gravi del cotico erboso pascolativo, possono essere adottate misure di salvaguardia come limitazioni d'uso o sospensione dell'esercizio di pascolo;
9. il Comune non è in nessun caso responsabile dei danni che possano derivare a terzi dall'esercizio del pascolo sui terreni concessi in fida, né delle eventuali insorgenze di malattie infettive a carico del bestiame.

F. Divieti

1. I divieti esposti nei commi seguenti, funzionali ad un corretto e razionale utilizzo del pascolo, sia nei terreni pascolivi che nei boschi, hanno la finalità di salvaguardare le molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e protettivo ad essi riconosciute, e devono essere scrupolosamente osservati dai fidatari.
2. Ai sensi della normativa vigente devono essere osservati i seguenti divieti:
 - a. cedere a terzi il diritto di concessione di fida pascolo;
 - b. esercitare il pascolo difformemente da quanto previsto nella concessione;
 - c. provocare danneggiamenti agli alberi, tagliare arbusti e cespugli, asportare dai terreni adibiti al pascolo fieno, strame, legna, ghiande e altri prodotti del bosco;
 - d. asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali;
 - e. immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;
 - f. sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
 - g. immettere nei propri greggi animali diversi da quelli dichiarati.

3. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
 - a) nei boschi cedui, dopo il taglio, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di 6 anni;
 - b) nelle fustaie il pascolo di ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 1,50 m e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 3 m;
 - c) nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
 - d) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni;
 - e) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
 - f) il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico.
4. Nei terreni pascolativi, non boscati, percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.
5. Non è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco ;
6. E' assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i concessionari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 m. intorno alle strutture ricettive.
7. Il pascolo è altresì vietato:
 - a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
 - b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;
 - c) su tutte le superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
 - d) nei pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
 - e) nelle zone affittate o vincolate.
8. In caso di inosservanza dei previsti divieti si applicheranno, a seconda dei casi, le sanzioni previste all'Art. 15 del regolamento e dalle PMPF

G. Vigilanza

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati alla Polizia Locale, ovvero di concerto con i Carabinieri Forestali e/o altri organi di Polizia competenti per territorio.

Scala Coeli, lì 18/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(firmato digitalmente)
Ing. Scarcella Walter